









Programma di aggiornamento e formazione nella materia del lavoro Legge di Bilancio 2024 26 gennaio 2024

Cinzia Brunazzo

Direttore scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro



-Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di bilancio 2024

- Comma 15 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
- Commi 21-25 Trattamento integrativo speciale per dipendenti di strutture turistico-alberghiere;
- Commi 60-62 Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico
- Commi 142-155 Indennità di discontinuità reddituale e operativa ISCRO
- Commi 177-178 Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche
- Comma 179 Misure in materia di congedi parentali
- Commi 180-182 Decontribuzione delle lavoratrici con figli
- Commi 191-193 Assunzione vittime di violenza nel settore privato



-TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

Rinnova quanto previsto dal DL 48/2023 per il periodo 1/6-21/9/2023

- La legge di bilancio 2024, al fine di combattere la carenza di giovani nel settore turismo prevede, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.



- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

- Attività interessate: aziende private del settore:
- - della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991.
- Detta norma, al comma 1, distingue tali pubblici esercizi in:
- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- - comparto turismo compresi gli stabilimenti termali



- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

- Beneficiari: lavoratori dipendenti per qualsiasi tipologia contrattuale
- <u>Condizioni:</u> i lavoratori devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente nel periodo d'imposta 2023, di importo non superiore a euro 40.000.
- Nel calcolo del limite devono essere compresi tutti i redditi di lavoro dipendente anche quelli eventualmente conseguiti in altri settori.
- Periodo: dal 1 gennaio al 30 giugno 2024
- •



- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

- <u>Importo:</u> trattasi di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione:
- Al lavoro notturno
- Alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

ATTENZIONE

• L'agevolazione quindi viene corrisposta per tutte le prestazioni effettuate in lavoro notturno mentre riguarda solo gli straordinari prestati nei giorni festivi, di conseguenza l'orario ordinario prestato nelle giornate festive, seppur riconosciuto con una maggiorazione per lavoro festivo non prevede trattamento integrativo, ugualmente il lavoro supplementare nei part time prestato nei giorni festivi non prevede trattamento integrativo



-TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO

- <u>Domanda</u>: il riconoscimento non è automatico ma il lavoratore ne deve fare richiesta al datore di lavoro attestando per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
- L'agevolazione è riconosciuta dal datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto di imposta, compensa il credito così maturato mediante l'istituto della compensazione.

X 2023 tramite il cod.1702

- MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE
- LAVORO DOMESTICO
- COMMI 60-62
- 60. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
- 61. Per favorire l'adempimento spontaneo, <mark>l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.</mark>
- 62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





- L'art. 32 del d.lgs. 151/2001
- Per ogni bambino FINO A 12 ANNI
- Entrambi i genitori: limite massimo complessivo 10 mesi elevabile a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi
- Madre lavoratrice: 6 mesi trascorso il congedo di maternità
- Padre lavoratore: 7 mesi.
- <u>Un solo genitore:</u> 11 mesi

Morte o grave infermità dell'altro genitore, affidamento esclusivo ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio.





- A seguito del D.Lgs. 105/2022 "Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare", il Legislatore ha variato le indennità, che prevedono copertura indennitaria fino al 12° anno di età ed una durata complessiva fra i genitori di 9 mesi.
- Nello specifico, l'indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta per:
- • 3 mesi di congedo per ciascun genitore (tale diritto non è trasferibile all'altro genitore);
- • ulteriori 3 mesi riconosciuti a un solo genitore;
- • 9 mesi, qualora vi sia un solo genitore.
- Nei mesi ulteriori l'indennità al 30% viene riconosciuta solo se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o nei casi di fruizione del prolungamento del congedo di maternità per figli con grave disabilità.



La legge di bilancio 2023, senza modificarne la durata, ha previsto che l'indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.



La legge di bilancio 2024, sempre senza modificarne la durata, ha previsto che l'indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2023.



CIRCOLARE INPS 45/2023 precisa

L'elevazione dell'indennità <u>riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti</u>, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.



CIRCOLARE INPS 45/2023 precisa

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all'80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.



Periodo di congedo parentale	Età figlio	% indennizzo senza limite di reddito	reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
Nel limite di 1 mese	Inferiore a 6 anni	80%	80%
Per 1 ulteriore mese	Inferiore a 6 anni	80% x il 2024 poi 60%	80% x il 2024 poi 60%
Nel limite di 9 mesi (comprensivo dei 2 mesi all'80%)	Entro i 12 anni	30%	30%
Restanti periodi spettanti - fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)	Entro i 12 anni	0	30%

BUONO ASILI NIDO



- La legge di bilancio 2024 prevede l'innalzamento del BONUS ASILI NIDO
- Comma 177
- Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro ».



BUONO ASILI NIDO

- La legge di bilancio 2024 prevede l'innalzamento del BONUS ASILI NIDO
- Trattasi di un sussidio per:
- - Il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
- - L'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche certificate.
- Per il 2023
- ISEE fino a 25.000 euro = 3.000 euro all'anno
- ISEE da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all'anno
- ISEE da 40.001 euro = 1.500 euro all'anno



BUONO ASILI NIDO

• La legge di bilancio 2024 prevede l'innalzamento del BONUS ASILI NIDO

- Solo per i nati dal 01/01/2024 3.600 euro all'anno a condizione che:
- - ISEE fino a 40.000 euro
- - sia già presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni.



• La legge di bilancio 2024 prevede benefici ed incentivi per sostenere l'occupazione e riduzioni contributive per i dipendenti.

- Riduzione contributi IVS a carico dipendente comma 15
- Decontribuzione delle lavoratrici con figli comma 180-182
- Assunzione vittime di violenza nel settore privato comma 191-193



???? Ci siamo persi la 13° !!!!!

- Riduzione contributi IVS a carico dipendente
- Legge di bilancio 2024
- Art. comma 15
- In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



- Riduzione contributi IVS a carico dipendente
- <u>Beneficiari</u>: lavoratori dipendenti, sia assunti nel 2024 che precedentemente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestici. La norma parla di rapporti di lavoro dipendente, pertanto si applica a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori.
- Durata del beneficio: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
- <u>Esonero</u> sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di:
- - **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- - **6 punti percentuali** a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.



• Riduzione contributi IVS a carico dipendente

Riguardo alle altre mensilità — circolare INPS 11/2024

Inoltre, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l'ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;



- Riduzione contributi IVS a carico dipendente
- <u>In caso di più denunce mensili</u>
- A) con lo stesso datore di lavoro (variazione di rapporto di lavoro da part time a tempo pieno o viceversa, variazione da tempo determinato a indeterminato, transito da una posizione contributiva ad un'altra) o in caso di operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità: occorre sempre considerare il massimale nel mese tenendo conto della complessiva retribuzione.
- B) qualora il lavoratore nel corso del mese svolga attività presso distinti datori di lavoro (es. 2 part. Time)il massimale mensile opera per ogni datore di lavoro.



- Riduzione contributi IVS a carico dipendente
- possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso. Pertanto:
- - nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell'anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non trova applicazione;
- - nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell'anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2025, su tali ultime competenze, non troverà applicazione.
- Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2025, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).



Riduzione contributi IVS a carico dipendente

In merito ai principi generali di cui all'art. 31 del D.Lgs.150/2015 non sono applicabili in quanto l'agevolazione non è un incentivo all'occupazione.

Anche il possesso del DURC non è necessario non essendo un beneficio per il datore di lavoro

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè, anche se i contributi versati saranno inferiori, non si avranno penalizzazioni a livello pensionistico.

In merito alla riduzione del "cuneo fiscale" si ricorda che il risparmio contributivo andrà comunque assoggettato a tassazione di conseguenza il risparmio si riduce.



- Riduzione contributi IVS a carico dipendente
- Coordinamento con altri incentivi
- - in quanto esonero sulla quota contributi a carico dei lavoratori è cumulabile con gli esoneri previsti per i datori di lavoro
- - risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all'articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024.

Retribuzione max x esenzione al 6% \rightarrow 2.692 x 6% \rightarrow 161,52

Contribuzione IVS su 2.692 x 9,19% \rightarrow 247,39 (limite max decontribuzione lavoratrici con figli 250) \rightarrow non ci può essere cumulo



Riduzione contributi IVS a carico dipendente



Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.



Assunzione vittime di violenza



• I commi 191-193 della Legge di Bilancio 2024 <mark>al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza</mark> delle donne vittime di violenza, prevede una decontribuzione all'assunzione delle stesse.





- Assunzione vittime di violenza
- **<u>Datori di lavoro interessati:</u>** datori di lavoro privati
- <u>Lavoratori interessati</u>: la decontribuzione è riconosciuta per l'assunzione di donne, <u>disoccupate e beneficiarie della misura del reddito di libertà</u> (di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).
- La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
- Il Reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
- In sede di prima applicazione, l'esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato del reddito di libertà nel 2023.



Assunzione vittime di violenza



<u>Esonero</u> del versamento dei contributi previdenziali – escludendo i premi e i contributi all'INAIL, nella misura del 100% nel limite massimo annuo di 8.000 euro riparametrato su base mensile.

Periodo: assunzioni nel triennio 2024/2026

<u>Durata</u>: l'esonero spetta, considerando quale termine iniziale la data dell'assunzione, per:

- dodici mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- diciotto mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- ventiquattro mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.





Assunzione vittime di violenza

- Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè, anche se i contributi versati saranno inferiori, non si avranno penalizzazioni a livello pensionistico.
- Lo sgravio è riconosciuto nei limiti di spesa previsti dalla norma e l'INPS provvederà al monitoraggio e, qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa non considererà ulteriori domande finalizzate all'accesso a tali benefici contributivi.







- I commi 180-182 prevedono un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.







- L'art. 1 comma 180 prevede
- Beneficiari: lavoratrici madri con almeno 3 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato esclusi i rapporti di lavoro domestico
- Periodo/durata: dal 01/01/2024 al 31/12/2026
- Esonero 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile



Decontribuzione delle lavoratrici con figli



- - L'art. 1 comma 181 prevede
- Beneficiari: lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato esclusi i rapporti di lavoro domestico
- Periodo/durata: in via sperimentale solo per l'anno 2024
- **Esonero** 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.



Decontribuzione delle lavoratrici con figli



- Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, in ambedue i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè, anche se i contributi versati saranno inferiori, non si avranno penalizzazioni a livello pensionistico.
- In merito alla quantificazione dell'agevolazione si ricorda che il risparmio contributivo andrà comunque assoggettato a tassazione di conseguenza il risparmio si riduce.



Decontribuzione delle lavoratrici con figli





• Per analogia, si riporta qui quanto specificato dalla circolare INPS n. 102 del 19 Settembre 2022, riguardante l'esonero introdotto dal comma 137 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri): l'esonero introdotto, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.



simile a una cassa integrazione dedicata agli autonomi in situazioni di difficoltà causate da forti cali di fatturato

L' indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali - è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex articolo 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).

Per finanziare l'indennità ISCRO l'articolo 1, comma 398, della legge di bilancio 2021ha stabilito una aliquota aggiuntiva pari a 0,26 % per l'anno 2021 e 0,51%, per gli anni 2022 e 2023.



- Alla Gestione Separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
- Aliquote contributive per l'anno 2023
- Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria
- 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)



• E' simile a una cassa integrazione dedicata agli autonomi in situazioni di difficoltà causate da forti cali di fatturato, e la sua applicazione è stata limitata nel 2022, con soli 3.800 beneficiari, principalmente a causa di requisiti ritenuti troppo restrittivi



- I commi 142-155 della legge di bilancio 2024 rendono strutturale l'ISCRO e ne modificano i criteri di accesso.
- Per accedere al beneficio fino al 2023 si deve avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda.
- Dal 2024 il richiedente "deve aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei due anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda".
- Il tetto al reddito percepito
- Nel 2023 per accedere all'ISCRO il tetto al reddito è fissato a 8.145 euro.
- Dal 2024, il richiedente non deve aver dichiarato un reddito superiore a 12.000 euro.
- Dal punto di vista fiscale nel 2023 l'indennizzo era escluso dalla formazione del reddito, sul quale si pagano le tasse, mentre dal 2024 concorrerà al calcolo del montante.



- <u>Beneficiari:</u> soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo
- <u>Decorrenza e durata</u>: spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
- Non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- <u>Importo:</u> l'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.
- L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
- L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR



• Requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. Tale limite prende in considerazione solo il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;



• Requisiti:

- A titolo di esempio:
- se la domanda di indennità ISCRO è presentata nel 2024,
- il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno precedente alla presentazione della domanda), che
- - deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2022, 2021 (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda);
- - non deve superare i 12.000 euro.



• Requisiti:

- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; (DURC on line)
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. (circ. inps 94/2021 deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio)
- I requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.
- La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.



- <u>Domanda</u>: La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.
- Controlli: L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti (comma 145).
- Per il <u>finanziamento</u> della misura sono stanziati gli importi, che costituiscono i limiti di spesa; l'INPS è deputato allee attività di monitoraggio in ordine al rispetto dei tetti di spesa; qualora dalle attività di verifica dovessero emergere scostamenti, anche in via prospettica, rispetto agli stanziamenti, l'INPS non potrà adottare ulteriori provvedimenti concessori.



Condizioni

• L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.



- Copertura Oneri
- A decorrere dal 2024 si prevede un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'articolo 59, c. 16, della L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali













GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Cinzia Brunazzo

Direttore scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro

